EDK | CDIP | CDPE | CDEP |
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

FAQ

Segretariato generale CDPE / 16 giugno 2021

Consultazione sull'accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (AASO): Domande poste frequentemente

Che cosa disciplina l'AASO?

L'accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero disciplina la compensazione degli oneri tra i Cantoni aderenti all'accordo quando gli allievi ricoverati frequentano le attività scolastiche in ospedale

Perché occorre un AASO?

In Svizzera si conta oggi una trentina di scuole in ospedale. Ogni ospedale universitario ha almeno un'attività scolastica. Le dimensioni di queste scuole in ospedale variano in funzione dell'ospedale o della clinica. Se il loro stato di salute lo consente, i bambini e gli adolescenti possono frequentare le scuole in ospedale fino al termine della degenza. L'accesso alla formazione è dunque garantito, con l'obiettivo del reinserimento nella loro classe di appartenenza

Generalsekretariat | Secrétariat général
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 31 309 51 11, F: +41 31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 31 309 51 00, F: +41 31 309 51 10, ides@edk.ch

Anche i bambini e i ragazzi ricoverati al di fuori del loro Cantone di domicilio frequentano le scuole in ospedale. Attualmente questi casi sono retti da diversi accordi stipulati tra i Cantoni, tuttavia non sempre sono disciplinati nello stesso modo, il che può dare adito a interrogativi, per esempio per quanto riguarda la copertura dei costi (chi paga che cosa?) o le basi di fatturazione (quanto costa l'offerta?).

Quali livelli scolastici sono considerati?

L'AASO disciplina l'indennizzo delle attività nell'ambito della scuola dell'obbligo e del livello secondario II formazione generale, di cui beneficiano gli allievi ricoverati in ospedale al termine di un periodo d'attesa di sette giorni.

Quali sono le attività scolastiche secondo l'AASO?

Le attività scolastiche secondo l'AASO garantiscono un insegnamento sufficiente nell'ambito della scuola dell'obbligo e del livello secondario II. Sono volte ad assicurare, per quanto possibile, il collegamento degli allievi con la loro classe/scuola di appartenenza.

Le attività scolastiche concernenti la scuola dell'obbligo seguono i piani di studio esistenti. Quelle del livello secondario II assicurano il livello di formazione nelle discipline fondamentali di cultura generale. Sia che riguardino la scuola dell'obbligo o il livello secondario II, le attività scolastiche offrono le migliori condizioni possibili per sostenere individualmente gli allievi.

Quali attività non rientrano nell'AASO?

Esulano dal campo d'applicazione dell'AASO le attività scolastiche che non rientrano tra quelle suesposte né le attività contemplate dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS). L'AASO non disciplina neppure i costi del vitto, dell'alloggio e dei trattamenti medici somministrati agli allievi ricoverati in ospedale.

Perché un accordo «à la carte»?

L'accordo è strutturato secondo il sistema «à la carte»: i Cantoni di accoglienza possono scegliere quali attività proporre nel quadro dell'accordo. I Cantoni aderenti all'accordo possono scegliere le attività di cui intendono usufruire.

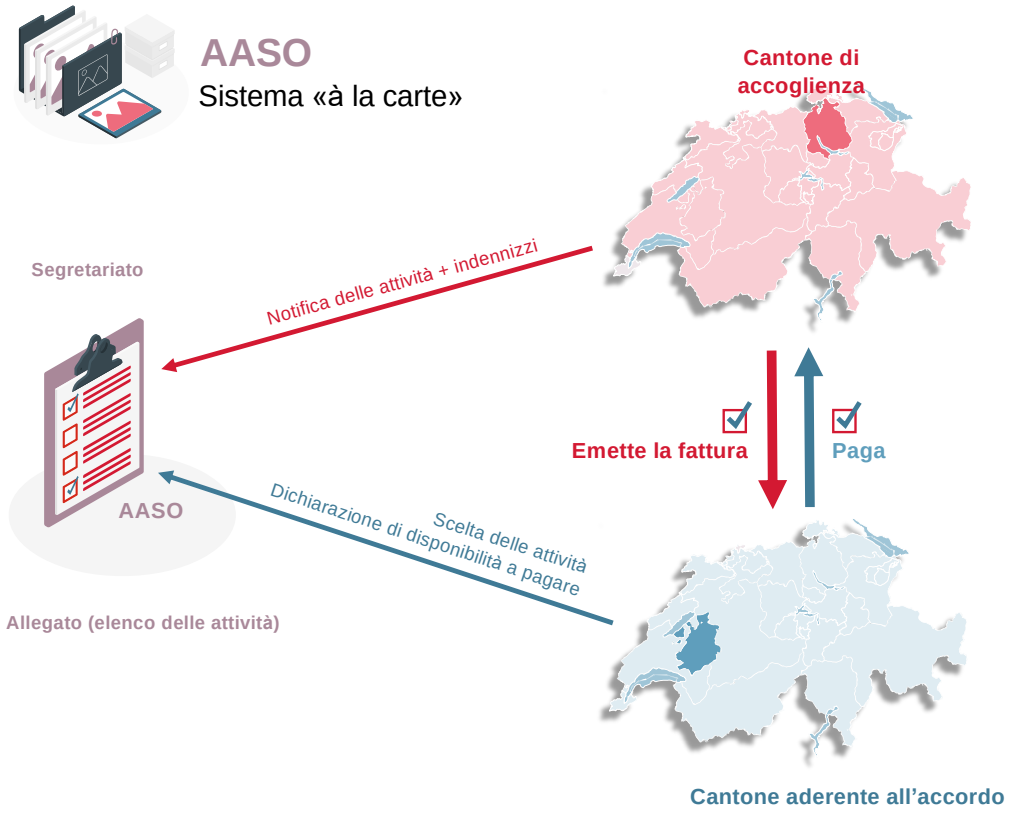

In considerazione della grande eterogeneità delle attività scolastiche in ospedale sul piano dei contenuti, del numero delle ore di insegnamento e dei costi, un finanziamento su una base forfettaria uniforme, applicabile a tutta la Svizzera, non è possibile. Il sistema «à la carte» offre il quadro ideale per la compensazione degli oneri legati alle attività scolastiche in ospedale.

Che cosa contiene l'allegato all'AASO?

L'allegato all'accordo definisce le attività scolastiche dei diversi ospedali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo, gli indennizzi che i Cantoni debitori devono versare agli ospedali situati al di fuori del loro territorio per le attività scolastiche frequentate individualmente, le attività di cui i Cantoni intendono beneficiare e le condizioni poste dai Cantoni per concedere l'aiuto finanziario.

Chi garantisce la qualità delle attività scolastiche proposte dalle scuole in ospedale?

Il Cantone di accoglienza è tenuto ad assicurare, nell'ambito del suo obbligo di sorveglianza, che le attività notificate soddisfino le esigenze definite nell'AASO. Deve altresì garantire che l'attività notificata adempia i criteri di qualità generalmente applicabili agli istituti di formazione. Infine, i docenti operanti nelle scuole in ospedale devono possedere le qualifiche (didattiche) necessarie.